



**COMUNE DI COGNE**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale e posteggio fuori mercato**

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 dell'1.03.2021  
modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31/05/2023)

## Sommario

|  |    |
|--|----|
| <b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</b> .....   | 4  |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni .....   | 4  |
| <b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA</b> .....   | 4  |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....  | 4  |
| Articolo 3 - Soggetto Responsabile.....  | 4  |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....   | 4  |
| Articolo 5 – Autorizzazioni.....   | 5  |
| Articolo 6 - Rimozione anticipata.....   | 5  |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....  | 6  |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....  | 6  |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....  | 6  |
| Articolo 10 – Presupposto del canone.....  | 7  |
| Articolo 11 - Soggetto passivo .....   | 7  |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....   | 7  |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....   | 8  |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                                    | 8  |
| Articolo 15 – Dichiarazione.....   | 8  |
| Articolo 16 - Pagamento del canone.....  | 9  |
| Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....   | 9  |
| Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari.....   | 10 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata mediante affissione diretta.....   | 10 |
| Articolo 20 – Riduzioni .....  | 10 |
| Articolo 21 - Esenzioni .....  | 10 |
| <b>CAPO III – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b> .....   | 11 |
| Articolo 22 – Disposizioni generali.....   | 11 |
| Articolo 23 - Soggetto Responsabile.....   | 11 |
| Articolo 24 - Tipologie di occupazioni.....  | 12 |
| Articolo 25 - Occupazioni abusive.....   | 12 |
| Articolo 26 - Domanda di occupazione .....   | 12 |
| Articolo 27 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione..... | 13 |
| Articolo 28 - Obblighi del concessionario.....   | 14 |
| Articolo 29 - Occupazioni d’urgenza .....  | 15 |
| Articolo 30 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....  | 15 |
| Articolo 31 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....                               | 16 |
| Articolo 32 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....                        | 17 |
| Articolo 33 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....   | 17 |
| Articolo 34 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                                    | 17 |
| Articolo 35 - Classificazione delle strade .....   | 18 |
| Articolo 36 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..                 | 18 |
| Articolo 37 - Modalità di applicazione del canone.....   | 19 |
| Articolo 38 - Soggetto passivo .....   | 20 |
| Articolo 39 - Agevolazioni.....  | 20 |

|   |           |
|---|-----------|
| Articolo 40 - Esenzioni.....  | 21        |
| Articolo 41 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....                      | 23        |
| Articolo 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....                      | 23        |
| <b>CAPO IV – CANONE MERCATALE E CANONE POSTEGGIO FUORI MERCATO .....</b>                    | <b>24</b> |
| Articolo 43 – Disposizioni generali.....  | 24        |
| Articolo 44 - Funzionario Responsabile .....  | 24        |
| Articolo 45 - Domanda di occupazione.....   | 24        |
| Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                   | 24        |
| Articolo 47 - Classificazione delle aree e degli spazi.....                                 | 25        |
| Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.. | 25        |
| Articolo 49- Modalità di applicazione del canone.....                                       | 25        |
| Articolo 50- Occupazioni abusive .....  | 25        |
| Articolo 51- Soggetto passivo.....  | 26        |
| Articolo 52- Esenzioni.....   | 26        |
| Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni mercatali.....                        | 26        |
| <b>CAPO V SANZIONI.....</b>   | <b>27</b> |
| Articolo 54- Sanzioni.....  | 27        |
| <b>CAPO VI .....</b>  | <b>27</b> |
| Articolo 55- Normativa di rinvio .....  | 27        |
| Articolo 56- Norme abrogate .....   | 27        |
| Articolo 57- Efficacia del regolamento .....  | 28        |

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione e spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo III del presente regolamento (Occupazioni di spazi ed aree pubbliche).
3. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari di cui al progetto esecutivo n. 93/P/004 e relativa relazione tecnica depositati presso l'ufficio tecnico di questo Comune, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 359 del 31/12/1993, di cui si fornisce schema semplificato in allegato A) al presente regolamento.

### **Articolo 3 - Soggetto Responsabile**

1. Al Soggetto Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Il Soggetto Responsabile del canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 comma 1 del presente capo è il responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale del comune di Cogne.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. Nell'ambito del territorio comunale i criteri cui fare riferimento per l'installazione di nuovi impianti sono i seguenti:
  - a) gli impianti e la scelta della località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dal Comune, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

- b) gli impianti dovranno rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il numero di eventuali nuovi impianti terrà conto delle obiettive esigenze dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio culturale; a tal proposito la distanza minima per il posizionamento degli impianti destinati alle affissioni è fissata in mt 100, mentre non vengono fissate distanze nel caso in cui l'impianto si riferisca ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- d) le bacheche per l'affissione commerciale non dovranno essere collocate in prossimità di edifici religiosi, monumentali o di particolare pregio storico o architettonico

#### **Articolo 5 – Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Comune o dello Sportello unico degli enti locali, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone.
2. Nel caso in cui la domanda venga presentata al Comune essa deve contenere:
  - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto, in caso di area o bene privato, l'attestazione della disponibilità di questi ed in caso di suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo;
  - c) La descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
3. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento del Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione del canone non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune o dallo Sportello unico degli enti locali, dopo l'acquisizione dei pareri da parte dell'ufficio comunale competente in materia.

#### **Articolo 6 - Rimozione anticipata**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nonché nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti alle scuole di qualunque ordine e grado durante le ore di lezione.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati.
3. L'apposizione di volantini o locandine sulle auto, agli infissi dei portoni e sui cancelli è vietata.
4. La distribuzione di volantini tramite consegna diretta alla persona è vietata all'esterno degli esercizi pubblici ed esercizi commerciali, è consentita, invece, all'interno degli stessi.
5. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie, piazze e strade è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale secondo le disposizioni previste dal vigente codice della strada, previa comunicazione al Comune, da inoltrarsi almeno dieci giorni prima dell'apposizione degli stessi.
6. E' fatto divieto assoluto di apposizione/affissione di manifesti di qualunque tipo, su tutto il territorio comunale, al di fuori degli impianti (bacheche) delimitati e predisposti dal Comune.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la sua tipologia.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei soggetti responsabili dell'abuso che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito agli stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la

pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta fino alla data concordata con il Comune.

#### ***Articolo 10 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di bus, pullman di uso pubblico o privato, il canone è calcolato sulla superficie dei mezzi installati su ciascun veicolo.

### ***Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero delle misure di base definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
  - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### ***Articolo 15 – Dichiarazione***

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa di più mezzi pubblicitari, su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.



3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al Concessionario, il quale ne rilascia ricevuta e può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto e quello pagato per la precedente dichiarazione.
5. Nel caso di pubblicità annuale, in assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità il cui pagamento fa riferimento all'anno solare, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### ***Articolo 16 - Pagamento del canone***

1. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato al Comune, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un Concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i..
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale l'importo dovuto dev'essere corrisposto alla scadenza del 31 marzo, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali da versare alla scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il pagamento dev'essere fatto con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi o per eccesso se è superiore.
5. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per le occupazioni definitive ed € 2,00 per le occupazioni temporanee.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### ***Articolo 18 - Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari e per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori, diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti e simili è dovuto un canone pari alla tariffa standard giornaliera fissata dalla delibera di approvazione delle tariffe indipendentemente dal numero di messaggi o dai soggetti pubblicizzati e dalla superficie.

### ***Articolo 19 - Pubblicità effettuata mediante affissione diretta***

1. Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica il canone in base alla superficie complessiva dei manifesti o simili riferita a mq. per anno solare o frazioni di esso.
2. Le dimensioni di tali manifesti e simili non dovranno essere superiori a cm. 100 x 70.
3. L'affissione dovrà essere effettuata utilizzando puntine da disegno con divieto di incollare i manifesti e simili, al fine di non deturpare l'aspetto delle bacheche.

### ***Articolo 20 - Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

### ***Articolo 21 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- k) i manifesti concernenti le attività promosse dal Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne, dall'Office Régional du Tourisme, dall'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis oppure da enti, associazioni, senza finalità di lucro qualora patrocinati dal Comune.

### **CAPO III - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 22 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

#### **Articolo 23 - Soggetto Responsabile**

1. Al Soggetto Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. Il Soggetto responsabile del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale del comune di Cogne.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 24 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

#### ***Articolo 25 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per le occupazioni abusive è comunque dovuto il pagamento del canone ed ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 26 - Domanda di occupazione***

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio od area pubblica che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
  - h) la dichiarazione di sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi eventuale contenzioso dovesse instaurarsi per l'occupazione;
6. la domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

***Articolo 27 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione<sup>1</sup>***

1. Sono di competenza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cogne il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
2. **E' ammessa l'occupazione temporanea su tutto il territorio comunale** fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale. **Nella zona della piazza E. Chanoux è ammessa l'occupazione temporanea nelle sole zone riportate in planimetria, (allegato C) con facoltà da parte della polizia locale di imporre eventuali limitazioni aggiuntive per garantire nel periodo invernale lo sgombero della neve.**

---

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.05.2023

3. **E' ammessa l'occupazione permanente del suolo pubblico all'interno dei centri abitati** lungo fonti di fabbricati antistanti le strade pubbliche **per un ingombro non superiore a 50 cm**, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale.
4. **E' ammessa l'occupazione permanente nelle aree e negli spazi pubblici indicati nelle ortofoto allegate al presente regolamento**, che ne fanno parte integrante e sostanziale, fatto salvo che la stessa non ostacoli la viabilità e previa acquisizione di parere favorevole da parte della polizia locale ([allegato B](#)).
5. **In tutte le vie, escluse** quelle pedonali **e Zone a Traffico limitato, dovrà essere garantito, oltre al passaggio veicolare**, un passaggio pedonale su entrambi i lati di almeno **2 metri salvo casi eccezionali ma mai inferiore ad 1 mt.** Eventuali manufatti temporanei o arredi dovranno rispettare le distanze a termini di legge da confini privati e/o fabbricati se non concessi in deroga.
6. I provvedimenti di concessione o autorizzazione devono contenere:
  - a) Elementi identificativi del titolare, della denominazione o ragione sociale nonché del legale rappresentante, l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale;
  - b) Codice fiscale e/o partita IVA;
  - c) Indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
  - d) Tipologia dell'occupazione, dell'ubicazione, della consistenza espressa in mq o lineari;
  - e) Durata dell'occupazione con l'indicazione del termine iniziale e finale;
  - f) Obbligo di corrispondere il canone per l'occupazione in base alla superficie occupata ed alla durata;
  - g) Eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
  - h) Espresa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - i) Presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
7. Nel caso in cui il concessionario comunichi la rinuncia all'occupazione per iscritto prima della data di inizio dell'occupazione, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso in cui abbia effettuato il pagamento, avrà diritto al rimborso di quanto versato senza interessi.
8. Nel caso il titolare del provvedimento non ritiri la concessione o l'autorizzazione deve comunque versare il canone avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico.
9. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

#### ***Articolo 28 - Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o di autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della

- concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) non trasferire o subconcessionare a terzi la concessione;
  - e) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
  - f) limitare l'occupazione allo spazio ed aree concesionate o autorizzate, curandone la manutenzione al fine di non limitare i diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi, per la durata prevista nello stesso provvedimento;
  - g) risarcire l'amministrazione comunale di ogni eventuali spese derivanti dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
  - h) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
  - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 anni;
  - j) comunicare al Comune le variazioni di residenza o della sede legale o del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti la modifica del titolo concessorio;
  - k) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio in caso di nomina di nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario dell'atto, o in caso di modifica della ragione sociale.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

### ***Articolo 29 - Occupazioni d'urgenza***

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza o d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
  - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 29 e ss. del DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) dare comunicazione al comune entro le 24 ore dall'inizio dell'occupazione a mezzo email, fax, pec o direttamente presso gli uffici comunali,
  - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

### ***Articolo 30 - Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento dell'intero canone annuo se non già pagato dal precedente concessionario o, in caso di occupazione temporanea,

del canone dovuto dalla data di subentro se non già versato per l'intero periodo dal precedente titolare.

***Articolo 31 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:



- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare per iscritto entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa che comporta la rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. La rinuncia non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

### ***Articolo 32 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o per necessità di utilizzo dell'area da parte del comune, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale, al periodo non usufruito, del canone di concessione corrisposto senza altro onere o indennità a carico del comune.
3. L'espresso provvedimento di revoca o sospensione è notificato al concessionario e prevede un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori verranno eseguiti dal comune con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

### ***Articolo 33 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo e le motivazioni della richiesta.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o con il rilascio di un nuovo provvedimento.

### ***Articolo 34 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

### ***Articolo 35 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 3 categorie.
2. Il criterio assunto per l'attribuzione di un grado di maggiore o minore importanza dell'area, via o strada, è collegato alla centralità delle stesse, avuto riguardo ai flussi di circolazione dei veicoli, alla collocazione rispetto al centro cittadino, alla particolare rilevanza commerciale, tale da giustificare una maggiore utilità economica, al particolare afflusso veicolare o di pubblico, in forma stabile o anche solo episodica.
3. La suddivisione delle zone nelle rispettive categorie è la seguente:
  - **1^ categoria:** strade, piazze, aree e spazi pubblici di Rue Bourgeois (ivi compresa piazza E. Chanoux) e parte di Rue Dr. Grappein (dall'incrocio con Rue Bourgeois sino a Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto esclusa), come da ortofoto allegata alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
  - **2^ categoria:** strade, piazze e spazi pubblici di tutte le restanti vie, località e piazze del capoluogo di Cogne;
  - **3^ categoria:** strade, piazze, aree e spazi pubblici di tutte le frazioni del Comune di Cogne.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### ***Articolo 36 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sono assoggettate al canone annuo nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, sulla base della tariffa giornaliera. Qualora si tratti di un'occupazione ad ore, si applica la tariffa giornaliera rapportandola al numero delle ore di occupazione.

### ***Articolo 37 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore, escludendo le occupazioni che, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
3. In presenza di più atti di concessione o di autorizzazione il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente.
4. Nel caso in cui nello stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione e il canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq che insistono sulla medesima area di riferimento si calcolano in ragione del 10%.
8. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
10. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
11. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti effettuata da privati, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici e privati, il canone viene calcolato sulla base della tariffa per occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico riferito alla 3<sup>a</sup> categoria (tariffa a mq per anno), considerando come dimensione minima di calcolo in proiezione orizzontale su strada sez. di 0,20 mt. (inteso come massimo ingombro). Il canone minimo da corrispondere per anno è comunque fissato in € 50,00.
12. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti produttrici di energia, effettuate da soggetti privati, che non sono aziende rogatrici di pubblici servizi né effettuano occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi pubblici, con la finalità di vendita dell'energia ad aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone viene determinato sulla base di una tariffa a forfait annua indipendente dalle superfici occupate.
13. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

14. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture private su aree a ciò destinate dal Comune, identificate nelle planimetrie ortofoto allegate al presente regolamento, il canone viene determinato sulla base di una tariffa annua a posto auto.

Per le occupazioni temporanee effettuate con autovetture private su aree a ciò destinate dal Comune, identificate nelle planimetrie ortofoto allegate al presente regolamento, il canone viene determinato sulla base di una tariffa giornaliera a posto auto, con un minimo di occupazione di 7 giorni.

#### ***Articolo 38 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 39 - Agevolazioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) del 25 per cento, rispetto alla tariffa ordinaria prevista per la tipologia, in caso di occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti effettuata da privati, destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici e privati di cui al comma 11 art. 37 del presente capo;
  - b) del 50 per cento in caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico dal 61° giorno;
  - c) del 50 per cento in caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico realizzate da pubblici esercizi, esercizi di vicinato e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e occupazioni effettuate in occasione di fiere, sagre, manifestazioni, manifestazione fieristica, mostre mercato e festeggiamenti;
  - d) del 80 per cento in caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
  - e) del 50 per cento in caso di occupazioni temporanee del suolo pubblico realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### ***Articolo 40 - Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni realizzate su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- g) le occupazioni con riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti;
- i) le occupazioni con passi carrabili, accessi, rampe e simili o pedonali con o senza cartello segnaletico;
- j) le occupazioni con gli innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici;
- l) le occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
- m) le occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- n) le occupazioni con cassette postali;
- o) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio;
- p) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
- q) le occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 10 ore;
- r) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi vari o luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- s) le occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi;
- t) le occupazioni di suolo pubblico relative ad esposizione e vendita temporanea di merci da parte di attività commerciali in sede fissa, artigiani, agricoltori, e commercianti in genere e attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici in occasione di eventi patrocinati e/o organizzati dal Comune, previo accordo con lo stesso comune;
- u) le occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- v) le occupazioni del sottosuolo pubblico effettuate per il consolidamento statico, realizzazione di intercapedine e impermeabilizzazioni di muri interrati di edifici aggettanti su spazi pubblici;
- w) le occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows, mensole e simili infissi di carattere stabile;
- x) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- y) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
- z) le occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- aa) le occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
- bb) le occupazioni effettuate da enti pubblici per finalità proprie;
- cc) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote;
- dd) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- ee) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
- ff) occupazioni per manifestazioni patrocinate dal comune;
- gg) le occupazioni di suolo effettuate da parte di associazioni o altri enti no profit finalizzate alla promozione dei propri scopi o fini statutari, sensibilizzazione e/o raccolta fondi per finalità benefiche o sociali, ad eccezione dello svolgimento di qualsivoglia attività commerciali;
- hh) le occupazioni effettuate dalla proloco e dalle associazioni cittadine durante lo svolgimento di manifestazioni civili e religiose finalizzate alla realizzazione dell'evento ed all'offerta di prodotti tipici;
- ii) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- jj) occupazioni di spazi pubblici con fioriere, fiori, piante o altri manufatti di arredo urbano effettuate da singoli cittadini o da associazioni allo scopo di valorizzare, migliorare o rilanciare alcune zone comunali e dagli stessi curati, purché in accordo formale con l'ente Comune;
- kk) le occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, ovvero privato di interesse pubblico, in occasione di

eventi cittadini, manifestazioni varie anche a carattere espositivo o commerciale, oggetto di accordi di collaborazione adottati dalla Giunta comunale che prevedano espressamente la predetta esenzione;

- ll) le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei relativi a distributore di carburante;
- le occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari purché la proiezione al suolo della stessa sia inferiore al mezzo metro quadrato;

#### ***Articolo 41 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **CAPO IV – CANONE MERCATALE E CANONE POSTEGGIO FUORI MERCATO**

### **Articolo 43 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. L' area mercatale è individuata dall'amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo del consiglio comunale e disciplinata con apposito regolamento.

### **Articolo 44 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il Soggetto responsabile del canone unico patrimoniale relativo all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è il Responsabile del Servizio Amministrativo e Polizia Locale del comune di Cogne.

### **Articolo 45 - Domanda di occupazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2016.

### **Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, commi 842 e 843 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle aree e degli spazi destinati a mercato;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione espressa in giorni o in ore;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.



#### ***Articolo 47 - Classificazione delle aree e degli spazi***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le aree e gli spazi del Comune sono classificati in un'unica categoria.
2. E' istituita, con delibera consigliere n. 17 del 16/06/2004, un area mercatale nel capoluogo di Cogne, nel Piazzale ex Cimitero, a carattere annuale che viene ampliata nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre ed un posteggio annuale fuori mercato nella frazione di Valnontey.

#### ***Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni realizzate nell'ambito dell'area mercatale, sono di tipologia annuale (12 mesi) o stagionale (3 mesi estivi dal 15 giugno al 15 settembre) con cadenza settimanale.
2. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone giornaliero, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, commisurato alle domeniche di occupazione nell'anno.
3. Le occupazioni stagionali sono assoggettate al canone giornaliero, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, commisurato alle domeniche di occupazione dei 3 mesi estivi.
4. Le occupazioni realizzate mediante concessione giornaliera del posteggio (SPUNTISTI) sono assoggettate al canone giornaliero, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, frazionato ad ore fino ad un massimo di 9 ore.
5. L'occupazione annuale realizzata nell'ambito del posteggio fuori mercato è assoggettata al canone giornaliero, nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, commisurato ai giorni di occupazione annuale esclusi i giorni di ferie usufruibili (1/3 all'anno).

#### ***Articolo 49- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è determinato sulla base della superficie del singolo posto di vendita (plateatico) assegnato espresso in metri quadrati.
2. In presenza di più atti di concessione di posteggio rilasciato al medesimo concessionario, il calcolo dell'occupazione è effettuato separatamente e per ciascuna tipologia di occupazione.
3. Per le occupazioni nell'area mercatale e nel posteggio fuori mercato che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento<sup>1</sup> sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### ***Articolo 50- Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

---

<sup>1</sup> Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento.

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

#### ***Articolo 51- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto individuato nell'atto di subentro, gli stessi sono comunque tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 52- Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone mercatale le tipologie previste dalla normativa vigente in materia di commercio su area pubblica.

#### ***Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni mercatali***

1. Il canone per le occupazioni annuali va corrisposto una volta all'anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 luglio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata annuale, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 luglio.
4. Il canone per le occupazioni stagionali va corrisposto all'inizio del periodo di stagionalità che inizia il 15 giugno di ogni anno e comunque non oltre il 31 luglio.
5. Il canone per le occupazioni realizzate mediante concessione giornaliera del posteggio (SPUNTISTI) va corrisposto nel primo giorno utile al pagamento e comunque non oltre la domenica successiva all'occupazione.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **CAPO V SANZIONI**

### ***Articolo 54- Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel regolamento generale delle entrate.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

## **CAPO VI**

### **NORME FINALI – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE**

#### ***Articolo 55- Normativa di rinvio***

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e il vigente Regolamento comunale generale delle entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### ***Articolo 56- Norme abrogate***

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

***Articolo 57- Efficacia del regolamento***

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2021.